



Segreteria Nazionale

Via Cavour, 58 - 00184 Roma

Tel. +39 06 48903773 - 48903734

Fax: +39 06 62276535

coisp@coisp.it

www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 325/2025 S.N.

Roma, 2 maggio 2025

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Vittorio Pisani

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Vittime del Dovere – il Dipartimento della P.S. continua in una gestione opaca. Problematiche concernenti la riattivazione dei procedimenti in materia di Vittime del dovere, connesse anche alla piattaforma per il trattamento informatizzato delle istanze di riconoscimento di vittima del dovere – vittimedeldoveredipartimentops.interno.gov.it – portale “ViD”.

Ill.mo Sig. Capo della Polizia,

la presente, con la quale peraltro **si segnala ancor più urgentemente la necessità di un confronto sulla tematica in oggetto**, fa riferimento e seguito alle note di questa O.S. del 1° marzo e 22 aprile 2024 nonché, da ultimo, a quella del decorso 31 marzo, che per pronto riferimento si allegano in copia.

Viene segnalato che oramai da diversi giorni la piattaforma per il trattamento informatizzato delle istanze di riconoscimento di vittima del dovere (portale “ViD”) ha dapprima cessato di funzionare per delle opinabili opere di manutenzione del sito, per poi rifunzionare parzialmente solo il giorno 7 u.s.. Da ulteriori accertamenti è emerso, inoltre, che dalle ore 00:00 del giorno seguente, 8 aprile, il sito è risultato irraggiungibile perché, così avvisava il browser, risultava scaduto il certificato SSL legato al dominio in questione¹.

Ora pur volendo sorvolare sul fatto che dopo alcuni giorni il certificato è risultato essere stato rinnovato – anche se per soli sei mesi – la predetta piattaforma “ViD” ad oggi non è agibile: inizialmente non consentiva il perfezionamento della procedura attraverso il rilascio della ricevuta di avvenuto deposito della domanda e successivamente (sino ad oggi) è risultata non accessibile².

Non è superfluo puntualizzare che l'impossibilità di poter proporre domanda altera i rapporti tra l'Amministrazione e il cittadino, arrecando a questi ultimi notevoli danni, anche di ordine economico: il procedimento che regola il riconoscimento dello *status* di vittima del dovere è già connotato da una intrinseca complessità e non si comprende perché debba essere aggravato ulteriormente dall'ingiustificata procrastinazione del suo inizio, specialmente se per colpa dell'Amministrazione. Chi ripagherà i danni per l'ingiustificata durata del procedimento? Non è un caso che attraverso l'art. 2 della legge 241/1990, il legislatore abbia contemplato la responsabilità Dirigenziale per la mancata o tardiva emanazione del provvedimento (comma 9) e innovazioni come quella del “potere sostitutivo” in caso di inerzia (comma 9-bis).

A prescindere da questa amara constatazione sulla inefficienza del sistema di ricezione delle istanze, **le ribadiamo che la piattaforma in sé è illegale**, in quanto contraria a norme di legge:

1. l'art. 97, comma 2, della Costituzione, secondo cui “(...) I pubblici uffici sono organizzati secondo

¹ Tutte le connessioni ai siti web devono essere criptate, per impedire che le comunicazioni vengano intercettate da terzi. Questa sicurezza è garantita proprio dalla presenza di un certificato SSL valido, il cui fine è quello di impedire che le informazioni trasmesse vengano intercettate o manomesse.

² Il messaggio che perviene è “errore 500 connessione mancata server”

disposizioni di legge [95 c.3], in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione (...)". La piattaforma ha complicato le dinamiche procedurali anziché snellirle, addossandone totalmente il peso sui fruitori della stessa. È stato mistificato un capovolgimento del rapporto tra gli attori del procedimento e le finalità dello stesso: non è più l'Amministrazione ad essere in funzione del cittadino, bensì l'esatto contrario. Questo è antitetico rispetto ai canoni della buona amministrazione;

2. l'art. 24, comma 2, della Costituzione e l'art. 1387 e ss. del c.c. statuiscono che "(...) La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (...)” e "(...) Il potere di rappresentanza, è conferito dalla legge o dall'interessato (...)”. L'Amministrazione può organizzare e razionalizzare il proprio lavoro, ma deve farlo senza comprimere i diritti del singolo, come quello di farsi rappresentare da Associazioni, Enti, Studi legali e una serie di soggetti istituzionali che affiancano il privato nella gestione proprio delle difficoltà e delle peculiarità del procedimento;
3. l'art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm., a mente del quale "(...) I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti (...)”³. Non si può pretendere che i diretti interessati, vittime ferite, o loro familiari superstiti, debbano interfacciarsi con altri settori/Uffici della P.A. per reperire documentazione da riversare, poi, all'Amministrazione medesima sulla piattaforma. È illegittimo pretendere che la fase istruttoria debba essere svolta dallo stesso interessato.
4. l'art. 3, comma 1, del d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 statuisce che: "(...) Le procedure di esame delle singole posizioni sono attivabili a domanda degli interessati. Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime (...)”. In tal senso, è evidente che una circolare, non avendo alcun valore di fonte del diritto, non può disciplinare lo svolgimento dell'iter procedimentale in senso antitetico o restrittivo rispetto a quanto stabilito da norme di rango primario o regolamentari, specialmente in questo “speciale” ambito normativo.

In ultimo, ma non da ultimo, si osservi come la Corte di Cassazione, in ambito previdenziale e assistenziale, abbia massimato che "(...) l'art. 111 Cost., comma 1, stabilisce una **riserva di legge assoluta**, in materia di giusto processo, indicando con tale formula l'insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuati, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio e la citata disposizione costituzionale impone di escludere che l'Inps [come qualunque altra Amministrazione pubblica, tra cui anche il Dipartimento della Pubblica Sicurezza], stante la riserva assoluta di legge, possa introdurre nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, inesatto, incompleto rispetto della modulistica all'uopo predisposta dall'ente previdenziale (...)” (Cass. civile sez. lav., sent. n.24896, in data 27/06/2019, dep. 04/10/2019).

Se ne deduce chiaramente che, a prescindere da come venga proposta la domanda, laddove l'Amministrazione dichiara improcedibile qualsiasi istanza perché non riversata sulla piattaforma de

³ Non è un caso, peraltro, che ai commi successivi il Legislatore abbia tenuto a novellare la norma nel senso che "(...) Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare (...)” e che "(...) Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, (...)”.



Segreteria Nazionale
Via Cavour 58 - 00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

qua, ogni pretesa potrebbe essere azionata automaticamente in giudizio, con conseguente aggravio di spesa sia per la parte proponente, comunque costretta ad intraprendere proprio malgrado una controversia, sia, e soprattutto, per l'Amministrazione medesima, sul cui capo in caso di condanna graverebbe l'obbligo di refusione delle spese.

Il COISP ritiene che continuare con una gestione opaca di tale rilevante tematica non sia la strada corretta che una Istituzione come la Polizia di Stato deve seguire. Riservare un trattamento così superficiale ed antagonista a chi ha subito lesioni per combattere il crimine, tutelare l'ordine pubblico e difendere le istituzioni ed i cittadini del nostro Paese non è corretto né normativamente ed ancor meno eticamente.

Qualora il Dipartimento della P.S. riterrà di continuare in questo assordante silenzio, non rispondendo alle richieste di trasparenza e chiarezza di cui questo Sindacato si fa portatore, il COISP sarà costretto suo malgrado ad attivare ogni utile iniziativa anche giudiziaria a tutela dei propri aderenti e di tutti i Poliziotti.

Certi di una Sua attenta valutazione, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Domenico Pianese



Segreteria Nazionale

Via Cavour, 58 - 00184 Roma

Tel. +39 06 48903773 - 48903734

Fax: +39 06 62276535

coisp@coisp.it

www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 258/2025 S.N.

Roma, 31 marzo 2025

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA P.S.
Prefetto Vittorio Pisani

ALL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Vittime del dovere.

Problematiche concernenti la riattivazione dei procedimenti in materia di vittime del dovere, connesse anche alla piattaforma per il trattamento informatizzato delle istanze di riconoscimento.

RICHIESTA DI CONFRONTO URGENTE

Ill.mo Sig. Capo della Polizia,

con precedenti note di questa O.S. COISP del 1° marzo e 22 aprile 2024, che per pronto riferimento si allegano in copia (all. 1 e 2), Le era stato fatto rilevare come la riorganizzazione interna in chiave digitale dell'Amministrazione, per quanto finalizzata ad una razionalizzazione del proprio lavoro, comprimeva il diritto dei singoli al riconoscimento dello *status* di vittima del dovere, terrorismo o criminalità organizzata e alla concessione dei relativi benefici.

Era stata evidenziata l'illegittimità, se non addirittura l'illegalità, di pretendere dai diretti interessati la gestione personale dell'istruttoria. Veniva, infatti, richiesto all'utenza il deposito telematico, sulla piattaforma per il trattamento informatizzato delle istanze di riconoscimento di vittima del dovere, di documenti già in possesso di altre Amministrazioni, da acquisirsi tramite apposite istanze di accesso presso altri uffici pubblici.

Ma non solo, era stata rilevata, altresì, la totale perdita del diritto dei Poliziotti a farsi rappresentare da Associazioni, Enti, Studi legali e/o soggetti istituzionali in grado di assisterli e affiancarli nella gestione del già complesso iter procedurale per il riconoscimento di vittima del dovere.

Premesso che questa O.S. non era stata l'unica a sollevare delle obiezioni e notevoli perplessità, alla risposta dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, ovvero il Servizio Assistenza e Attività Sociali (nota n. 555/V-RS/01/87 - prot. 6352 del 26 marzo 2024), era stata fatta seguire una doverosa replica (all. 2 cit.), con la quale, evidenziate plurime incongruenze e distonie normative della posizione assunta dall'Amministrazione, era stato richiesto un urgente tavolo di confronto istituzionale con i titolari del procedimento che consentisse a questa e alle altre OO.SS. di poter fornire il proprio apporto agli eventuali opportuni emendamenti alla piattaforma, così da consentire un riavvicinamento rispetto alle reali esigenze delle donne e uomini della Polizia di Stato interessati alle predette procedure.



Segreteria Nazionale
Via Cavour 58 - 00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Ora, nonostante i plurimi e sintomatici elementi che disvelavano l'eccesso di potere con cui l'Amministrazione medesima si stesse determinando e nonostante il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione si fosse riorganizzato parimenti in chiave digitale senza comprimere i diritti dell'utenza di riferimento, la richiesta è stata completamente ignorata. Per tale motivo, la piattaforma è rimasta - e rimane ancor oggi - l'unico, complicatissimo ed imperscrutabile canale attraverso il quale interloquire con il suddetto Servizio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Fatta questa necessaria premessa, è stata segnalata l'ennesima innovativa soluzione procedimentale fortemente limitativa del diritto dei diretti interessati – vittime, feriti o loro familiari superstiti, messa in campo dall'attuale Direzione del Servizio Assistenza e Attività Sociali, perfettamente in linea di continuità con la precedente iniqua gestione. Sulla scorta, infatti, del granitico orientamento della Corte di Cassazione, sulla piattaforma *de qua*, il 27 marzo u.s. è comparso il seguente messaggio “(...) *Coloro cui è stato notificato un provvedimento di rigetto per la sola prescrizione dei termini, possono ripresentare l'istanza (...)*”.

A tal riguardo vi sono delle doverose riflessioni da effettuare sull'argomento:

- a) l'avviso, letteralmente catapultato notte tempo sulla piattaforma, non può avere valore di pubblicità delle innovazioni nelle procedure, per cui non si può pretendere che possa essere idoneo a raggiungere tutti coloro che si sono visti notificare note ostative per inammissibilità e/o improcedibilità, per la presunta prescrizione del diritto;
- b) ci chiediamo e Le chiediamo che fine faranno tutti i procedimenti che sono oramai *sub iudice*?
- c) è illegittimo, se non illegale, costringere gli interessati a riproporre la domanda tramite l'apposita piattaforma: per quale motivo bisogna costringere i diretti interessati a farsi carico della follia interpretativa dell'Amministrazione? Oltre la beffa pure l'inganno?
- d) chi ripagherà i nostri Colleghi ed i familiari superstiti del tempo che sono stati costretti a perdere inutilmente e delle ingenti risorse economiche che hanno dovuto spendere per effettuare ricorsi giudiziari per vedersi riconosciuto un diritto?

A meno che questa non sia l'ennesima perla di saggezza procedimentale per eliminare una marea montante di procedimenti in potenza di essere riaperti, l'Amministrazione dovrebbe avere il buon gusto di fare ricorso all'autotutela decisoria, senza far ricadere sui diretti interessati il peso assurdo delle proprie decisioni.

Ciò è tanto più vero se si tiene conto che per la maggior parte delle procedure vengono notificate ai diretti interessati sulla piattaforma messaggi del tipo “(...) *Si restituisce l'istanza qui presentata, finalizzata alla concessione dei benefici di cui alla normativa vigente in favore delle vittime del dovere, in quanto carente di atti idonei, necessari alla valutazione dell'eventuale avvio dell'iter istruttorio. Tanto premesso, si chiede di voler integrare con la seguente documentazione: - Ordine di servizio; - un dettagliato rapporto, redatto all'epoca del fatto dall'Ufficio di appartenenza, sulle esatte circostanze in cui il richiedente ha riportato le ferite o le lesioni, corredato di testimonianze, perizie; - gli atti di Polizia Giudiziaria (CNR, convalida arresto); - gli esiti giudiziari (sentenza integrale); - la copia integrale e aggiornata del foglio matricolare o Stato di Servizio comprensiva dei quadri relativi a eventuali sanzioni disciplinari e/o procedimenti penali; A tal fine è sufficiente richiedere al competente Ufficio un'unica certificazione che attesti che la suddetta documentazione, corrisponde a quanto conservato agli atti. L'integrazione va eseguita mediante portale VID, all'interno del quale troverà in alto a destra un avviso di notifica, e mediante il tasto "carica" sarà possibile inserire la documentazione richiesta (...)*”.



Segreteria Nazionale
Via Cavour 58 - 00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

È il caso di evidenziare nuovamente che ai Poliziotti o ai loro familiari superstiti si chiede di acquisire e produrre documenti anche giudiziari di cui non possono venire in possesso come *gli atti di polizia giudiziaria (CNR, convalida arresto)*; - *gli esiti giudiziari (sentenza integrale)*, quindi si sta chiedendo di violare le leggi, confermando l'illegittimità e l'illegalità della piattaforma.

Il COISP, infine, ritiene che quanto stia accadendo rappresenti una grave violazione e compressione del diritto delle Organizzazioni Sindacali rappresentative a tutelare i propri aderenti ed i Poliziotti in generale. Il Dipartimento della P.S. che notte tempo, in modo quasi furtivo, pubblica un messaggio sul portale delle vittime del dovere senza coinvolgere i Sindacati in questo cambio di rotta, senza spiegare perché avviene, senza redigere e pubblicare una chiara circolare indirizzata a tutto il personale della Polizia di Stato in cui spiegare come e perché si procede con le nuove modalità di valutazione delle istanze: tutto ciò ha fatto nascere numerose perplessità tra i Poliziotti che hanno segnalato al COISP questo anomalo ed incomprensibile condotta del Dipartimento da Lei diretto, suscitando molti dubbi sul comportamento etico e sulla credibilità dell'Amministrazione della P.S. nella trattazione dei predetti procedimenti.

Un'Amministrazione che tratta con modalità che appaiono fumose, ondivaghe ed opache i suoi migliori appartenenti che hanno subito lesioni, invalidità o in alcuni drammatici casi hanno persino donato la loro vita al Paese, dovrebbe sentire l'esigenza primaria ed improcrastinabile di fare chiarezza, e di porsi al servizio di questi Colleghi e dei loro familiari e non ricercare sistemi e procedure per rendere difficoltoso l'accesso ai loro diritti.

Tutto questo è inaccettabile, specialmente alla luce delle recenti inchieste condotte proprio sull'argomento "prescrizione" dagli organi di stampa, che qualora siano veritiere lasciano sgomenti tutti i Poliziotti.

Veramente esiste un'Amministrazione dove i diritti hanno un valore diverso a seconda della qualifica o del ruolo di appartenenza?

Il COISP si assume la responsabilità di chiederLe un urgente, formale, tavolo di confronto per affrontare e dirimere le problematiche accennate.

Certi di una Sua attenta valutazione, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Segretario Generale
Domenico Pianese



Segreteria Nazionale
Via Cavour, 58 - 00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

Allegato 1

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot.114/2024 S.N.

Roma, 1° marzo 2024

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Vittorio Pisani

OGGETTO: Vittime del dovere – Problematiche concernenti l'entrata in vigore della piattaforma per il trattamento informatizzato delle istanze di riconoscimento di vittima del dovere - vittimedeldoveredipartimentops.interno.gov.it – portale "ViD".

Preg.mo Signor Capo della Polizia,

questa O.S., che da sempre ha a cuore la delicata materia e segue con attenzione la situazione delle *vittime del dovere*, nel corso degli ultimi mesi ed in particolare con nota indirizzata alla S.V. del decorso 24 novembre, era stata profetica nel segnalarle un complesso di criticità nell'operato del Servizio Assistenza e Attività Sociali, la cui Direzione aveva introdotto alcune "innovative" soluzioni procedurali fortemente limitative del diritto dei diretti interessati o loro familiari superstiti.

La succitata piattaforma, resa nota con circolare dello scorso 28 febbraio recante prot. 0006519, è proprio l'ultima di queste "innovazioni", ha delle ricadute importanti nei confronti dei servitori dello Stato che hanno perso la vita o sono rimasti feriti in nome di un ideale, ovvero dei loro familiari, ed ha suscitato non poche perplessità sia di legittimità che di opportunità.

Un atto di tale rilevanza avrebbe richiesto un preliminare confronto con le Organizzazioni Sindacali.

È molto grave aver rinunciato sistematicamente ogni tipo di confronto costruttivo su un progetto posto in essere in diverse fasi e su base pluriennale.

Ora, tralasciando il fatto che, sempre nell'ambito di un rapporto collaborativo, sarebbe stato opportuno stabilire una data di avvio effettivo almeno semestrale dal perfezionamento del progetto, è nostro dovere evidenziarle fin da subito alcune evidenti criticità che connoteranno l'entrata in vigore del portale in argomento, il cui fine di «*uniformare e snellire il procedimento*», pare in realtà nascondere un intento di scoraggiare gli aventi diritto, rendendo sempre più complessa la fase istruttoria del procedimento, rispetto alla quale il Servizio Assistenza e Attività Sociali si è spogliato di qualsiasi onere o responsabilità.

Con la prima delle riflessioni ci si deve chiedere come possa pretendersi che il diretto interessato o i familiari superstiti possano essere in grado di autogestire la propria istruttoria procedimentale, reperendo autonomamente tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fini della determinazione finale, trattandosi di un'attività tanto delicata da risultare sino ad oggi quella maggiormente difficoltosa anche per gli esperti operatori del settore.

Si presuppone, da chi non è specialista nella materia o non è troppo contiguo con le peculiarità della professione, come i familiari superstiti, una naturale dimestichezza che non appartiene nemmeno ad un esperto operatore.

Peraltro, non solo si pretende l'autogestione della propria istruttoria da parte dell'interessato ma addirittura gli si chiede di inserire sulla piattaforma esclusivamente documentazione in copia conforme all'originale, in modo diametralmente opposto da quanto avviene routinariamente nella gestione di qualsiasi

procedimento ed in antitesi con il principio generale di cui all'art. 1, comma 2, della L. 241/90 secondo il quale la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Il tutto sta per avvenire anche in difformità ai più recenti principi della c.d. "decertificazione" fatti propri dal legislatore e secondo i quali le amministrazioni pubbliche ed i gestori di servizi pubblici non possono richiedere o accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un'altra amministrazione.

È singolare poi il precetto introdotto con la citata circolare del 28.2 u.s., secondo la quale «(...) con l'entrata in vigore del nuovo sistema informatico non saranno (...) più prese in considerazione le domande presentate con modalità difformi da quelle indicate (...)», anatema fine a sé stesso e l'ennesima conferma di una eccessiva autoreferenzialità dell'Amministrazione, incapace di confrontarsi con il mondo esterno.

Questa presa di posizione, priva di alcuna legittimazione, non farà altro che ingigantire i numeri e i risultati - già preoccupanti ad oggi - del contenzioso: nessuno, infatti, potrà mai negare a chicchessia di chiedere un avviamento istruttorio inviando una domanda e documentazione a mezzo p.e.c. e, poi, di intentare una causa per l'inerzia rispetto alla stessa, laddove le regole stabilite unilateralmente dall'Amministrazione palesano, come in questo caso, delle evidenti difformità rispetto ai canoni costituzionali e del diritto amministrativo.

La circolare non dimostra coerenza e coraggio nemmeno in questo, laddove demanda agli Enti in indirizzo la «opportunità» di valutare l'eventuale ostensione della circolare «(...) ai soggetti eventualmente interessati (...)», come «(...) I Sindaci dei rispettivi territori di competenza, le Polizia locali e gli ordini degli Avvocati (...)». È lecito chiedersi, infatti, le motivazioni per le quali se il Dipartimento della Pubblica Sicurezza è il titolare del procedimento *ex lege* - come evidenziato nell'incipit della circolare - tale prerogativa debba essere demandata a terzi.

Anche da queste poche righe si desume l'ennesimo atteggiamento di un'Amministrazione che su queste importanti tematiche tenta una progressiva deresponsabilizzazione e non è un caso che questa O.S. abbia già segnalato in passato, alla pregiata S.V., l'inopportunità di consentire l'ingresso al Dipartimento di personale appartenente ad altre Forze di Polizia ad ordinamento militare, il cui minimo apporto, ad oggi, non sembra aver spostato ingenti carichi di lavoro o risolto chissà quali problematiche, ma anzi, dato il segnale all'esterno di una dubbia capacità organizzativa e gestionale.

Sebbene i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione "dovrebbero" essere improntati ai principi della collaborazione e della buona fede [art. 2 bis l. 241/90], quanto si intenderebbe inopinatamente imporre risulta incompatibile con ogni aspirazione volta a fissare le basi di un agire chiaro e corretto, *rectius* trasparente dell'agire dell'amministrazione pubblica.

Certi del Suo interessamento, Le chiediamo di valutare ogni utile intervento teso alla risoluzione delle problematiche evidenziate.

Con sincera e profonda stima,

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Piattaforma per il trattamento informatizzato delle istanze di riconoscimento di vittima del dovere - vittimedeldoveredipartimentops.interno.gov.it - portale "ViD".

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

L'art. 2 del d.p.r. n. 510 del 28 luglio 1999, al comma 1 lettera a) attribuisce al Dipartimento della Pubblica Sicurezza la competenza per il riconoscimento di vittima del dovere degli appartenenti "... alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo di Polizia Penitenziaria, alle Polizie Municipali...¹".

Al riguardo, si rappresenta che, al fine di uniformare e snellire tale procedimento, è stata realizzata una piattaforma informatica dedicata alla ricezione ed alla trattazione delle istanze di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il portale, raggiungibile all'indirizzo www.vittimedeldoveredipartimentops.interno.gov.it, consentirà, a far data dal **1° marzo p.v.**, di presentare, in un'unica soluzione, l'istanza corredata dalla necessaria documentazione², e di visualizzarne lo stato di avanzamento³.

L'accesso al portale sarà consentito unicamente, tramite identità digitale (SPID) o tramite carta d'identità elettronica (CIE), al diretto interessato o ai familiari superstiti.

Ciò premesso, si prega di dare massima diffusione del contenuto della presente circolare, al fine di favorire la collaborazione degli Uffici competenti affinché rilascino gli atti richiesti dall'interessato in copia conforme all'originale, significando che il sistema non consentirà di concludere la relativa procedura senza l'inserimento della connessa documentazione probatoria.

Con l'entrata in vigore del nuovo sistema informatico non saranno, infatti, più prese in considerazione le domande presentate con modalità difformi da quelle sopra indicate.

¹ Il successivo comma 2, prevede, altresì, la competenza di questo Dipartimento anche in favore delle persone che "... legalmente richieste, abbiano prestato assistenza ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza...".

² Ordine di servizio, relazioni di servizio, ordinanza del Questore, atti di polizia giudiziaria, documentazione sanitaria, riconoscimento della patologia come riconducibile a fatti di servizio.

³ Con anche la possibilità di acquisire copia degli atti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Si soggiunge che il portale è dedicato unicamente alla ricezione delle prime istanze di riconoscimento di vittime del dovere e che solo i procedimenti avviati in data antecedente al 1° marzo p.v. si concluderanno senza l'utilizzo della nuova piattaforma⁴.

Le Prefetture, che riceveranno dal Servizio assistenza e attività sociali la documentazione necessaria per esprimere il proprio parere, saranno coinvolte nell'acquisizione dei rapporti previsti dalla normativa vigente⁵, nonché per la richiesta di visita medico legale da inoltrare alla Commissione medico ospedaliera competente per territorio.

Si inviano le immagini esplicative relative alla procedura di *front office* del portale, significando che per eventuali chiarimenti potrà essere contattato il Servizio Assistenza e attività sociali di questo Dipartimento.

Da ultimo, si prega di valutare l'opportunità di estendere, nei modi ritenuti opportuni, il contenuto della presente circolare ai soggetti eventualmente interessati⁶ all'avvenuta istituzione della nuova piattaforma informatica.

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
Bracco

⁴ Le richieste inviate via pec saranno restituite al mittente con l'indicazione della necessità di utilizzare il portale. Tutte le comunicazioni con l'interessato saranno compiute tramite il sistema informatico evitando il coinvolgimento di altri Uffici e/o Comandi.

⁵ Art. 6 del D.P.R. n. 510/1999 e per quello necessario ai sensi della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e dal D.P.R. del 7 luglio 2006 n. 243.

⁶ Tra i quali potrebbero essere presi in considerazione i Sindaci dei rispettivi territori di competenza, le Polizie Locali e gli Ordini degli Avvocati.



Allegato 2

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/01/87
Rif. N. 114/2024 S.N. del 01/03/2024

Roma, data del protocollo

OGGETTO: *“Vittime del dovere – Problematiche concernenti l’entrata in vigore della piattaforma per il trattamento informatizzato delle istanze di riconoscimento di vittima del dovere – vittimedeldoveredipartimentops.interno.gov.it – portale ViD”*

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE
FEDERAZIONE COISP MOSAP

ROMA

Con riferimento alla nota in epigrafe, il Servizio assistenza ed attività sociali dell’Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza ha preliminarmente evidenziato che la piattaforma rientra tra i progetti del PNNR di digitalizzazione delle procedure finalizzate alla semplificazione amministrativa.

Per meglio comprendere la necessità di semplificazione della procedura in argomento, è stato sottolineato che il procedimento si protrae oltre i 180 giorni previsti dalla normativa, in ragione del numero degli intervenienti nell’iter in argomento, dalla Prefettura agli uffici periferici detentori degli atti necessari alla valutazione dei singoli casi, alle CMO.

Detta situazione ha comportato l’esame di alcuni aspetti propedeutici alla creazione della piattaforma ViD, analizzati al fine di rendere l’iter procedimentale in linea con le indicazioni generali di una Amministrazione efficace ed efficiente:

- l’elevato numero delle istanze di riconoscimento di vittima del dovere, peraltro carenti dei necessari riferimenti all’evento e/o della relativa documentazione probatoria, inoltrate dall’interessato, oltre che dalle Prefetture, dalle Questure e/o Reparti ove sono in servizio i dipendenti, non sempre in modo conforme alle disposizioni contenute nella circolare del 2014 (l’iter corretto è quello della presentazione dell’istanza alla Prefettura o all’Ufficio di appartenenza) ha comportato una sovrapposizione degli atti ed un ingolfamento del sistema, dilatando notevolmente la durata del procedimento;
- l’uso degli istanti di inviare, anche a mezzo di procuratori legali, richieste corredate da atti acquisiti informalmente dal proprio fascicolo personale;
- la necessità di creare un valido strumento per l’informatizzazione del sistema, dalla fase di protocollazione a quella di emanazione del provvedimento, che



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

garantisca migliore gestibilità per gli operatori addetti e trasparenza della procedura per i richiedenti.

La piattaforma ViD, tramite accesso diretto del richiedente munito di SPID o C.I. elettronica, altro non è che un sistema informatico simile a quelli già in uso ad altri enti che trattano la stessa materia, come l'INPS o il Dipartimento delle libertà civili del Ministero dell'Interno, avente finalità di snellire e ottimizzare la procedura.

Lo stesso Servizio ha poi riferito che sull'attivazione della nuova modalità di presentazione dell'istanza - peraltro con la possibilità per il richiedente di compartecipazione al procedimento attraverso l'immediata visibilità dello stato di avanzamento dell'istruttoria - sono state notiziate le OO.SS. del personale della Polizia di Stato, prima dell'attivazione del servizio, che, si ricorda, coinvolge anche le altre Forze dell'Ordine, i cui vertici hanno ricevuto per tempo la comunicazione dell'attivazione del nuovo portale di ricezione istanze, con adeguato canale istituzionale.

L'accesso alla piattaforma può essere effettuato dall'interessato in qualsiasi momento con l'utilizzo dello SPID, ormai ampiamente in uso per ottenere documenti (es. carta d'identità - passaporto), accedere ad informazioni o presentare istanze d'interesse (es. Noi Pa - INPS). Lo stesso strumento è presente come funzione anche nella nuova tessera AT predisposta dall'Amministrazione in formato elettronico che, una volta attivata con il codice PIN, può essere utilizzata anche con la funzione della firma digitale.

Il Servizio in parola ha riferito che, successivamente all'invio della circolare, è stata organizzata una riunione in videoconferenza con il coinvolgimento del personale competente in servizio presso le questure, i reparti mobili, i reparti prevenzione crimine, i compartimenti della polizia stradale e della polizia ferroviaria e i reparti volo, nel corso della quale sono state illustrate compiutamente le finalità e le modalità del nuovo sistema. Nella circostanza è stato evidenziato il ruolo centrale di supporto che i predetti uffici rivestono, sia per i dipendenti dell'Amministrazione, compresi quelli cessati dal servizio e i loro familiari, sia per il Servizio stesso. Ciò al fine di rinnovare la sinergia con le articolazioni periferiche, indispensabile per il buon andamento di un importante settore, deputato alla trattazione non solo delle istanze di riconoscimento di "vittima del dovere" ma anche di tutte le richieste di benefici economici ed elargizioni, la cui tempestiva definizione si configura indispensabile.

Nel corso della riunione è stato chiarito il concetto di "copia conforme" quale certificazione di atto originale presente nel fascicolo del dipendente che non necessita di alcuna formale istanza di accesso agli atti. La stessa indicazione sarà data dal Comando generale dei Carabinieri e da quello della Guardia di Finanza alle rispettive articolazioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

Il Servizio in argomento ha precisato di aver inserito nella piattaforma un “popup” esplicativo.

Ha poi raccomandato celerità anche nell'evasione di eventuali richieste di documentazione inoltrate dagli interessati e ancora giacenti agli atti degli Uffici e fornito riferimenti circa i nominativi ed i recapiti mail dei funzionari che curano la materia di che trattasi.

E' stato sottolineato che, sebbene l'accesso al sistema sia molto semplice, gli interessati, in caso di difficoltà in tale fase, potranno farsi assistere. Di contro, gli Uffici sono stati sensibilizzati a porre in essere ogni accorgimento necessario a fornire il supporto eventualmente richiesto.

Il coinvolgimento dei Sindaci territorialmente competenti si è reso necessario al fine di far conoscere la nuova modalità di ricezione delle istanze di riconoscimento di vittima del dovere, a tutti i comandi delle polizie locali, le cui richieste di trattazione sono gestite dal Servizio Assistenza del citato Ispettorato. Analogamente e per la stessa finalità informativa si è proceduto nei confronti degli ordini degli avvocati.

Infine, è stata valutata favorevolmente la possibilità di utilizzare il portale anche per le istanze presentate in data antecedente al 1 marzo ovvero già inoltrate.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze
Area I "Speciali elargizioni alle vittime del terrorismo e della criminalità di tipo mafioso"

Tramite posta elettronica certificata

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA
AOSTA

e, p.c.:

ALL' UFFICIO VI *Sistema Informatico*
SEDE



Ministero dell'Interno

AOO DIRITTI CIVILI
Protocollo 0002593 del 21/03/2019
UOR:
T. 0179/0022



0002593 210319

OGGETTO: Vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso. Reingegnerizzazione dell'applicativo *Gestione di speciali elargizioni alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso (GSEV)*.

Presso questo Ufficio è in uso l'applicativo *Gestione di speciali elargizioni alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso (GSEV)* per la consultazione dello stato di ogni istanza delle vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso e del relativo fascicolo.

Nel rispetto della legislazione in vigore in tema di digitalizzazione, in particolare del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., al fine di dare un impulso concreto verso



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze
Area I "Speciali elargizioni alle vittime del terrorismo e della criminalità di tipo mafioso"

l'informatizzazione completa della trattazione del processo di riconoscimento dei benefici economici in favore delle vittime civili di terrorismo o di criminalità organizzata, questa Amministrazione Centrale, titolare del procedimento amministrativo in parola, intende aggiornare e rendere disponibile detto sistema GSEV anche a tutte le Prefetture che, in base alla normativa in materia, in particolare al d.P.R. n. 510/1999 che disciplina minuziosamente il procedimento amministrativo, sono competenti all'istruttoria delle istanze.

È pertanto in corso, a cura dell'Ufficio VI *Sistema Informatico* di questo Dipartimento, la reingegnerizzazione dell'attuale applicativo GSEV di gestione dei benefici economici in favore delle vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso, che si dovrà concludere entro la fine del corrente anno 2019 e che prevede, oltre ad aggiornamenti tecnologici, anche una vera e propria informatizzazione del sistema stesso, ossia dell'intero processo di lavorazione della pratica che diventerà totalmente digitale: dall'invio dell'istanza da parte del richiedente (in modo tale che i dati della domanda siano caricati automaticamente nel sistema), alla lavorazione della stessa a cura degli Uffici periferici e centrali di questa Amministrazione (mediante la creazione di un fascicolo elettronico, con l'acquisizione digitale della documentazione) fino alla conclusione del procedimento amministrativo (riconoscimento o rigetto dei benefici richiesti).

La reingegnerizzazione è tesa a migliorare e a facilitare l'operatività di tutti gli Uffici, centrali e periferici, attori del processo, anche secondo quanto previsto dalla più recente legislazione che ha rafforzato gli obblighi normativi in tema di digitalizzazione dell'attività amministrativa riguardanti l'ottimizzazione, la semplificazione e la standardizzazione dei servizi di cooperazione con gli Enti esterni, l'implementazione dei dati e delle informazioni presentate, nonché l'eliminazione delle relative ridondanze.

Per poter individuare gli interventi e le modifiche finalizzate al perfezionamento del sistema e del processo digitale, si ritiene importante la condivisione del progetto con gli operatori delle Prefetture che hanno maturato, nel corso di questi anni, una lunga esperienza nella gestione delle domande presentate dagli aventi diritto. Al riguardo si chiede a tutti gli Uffici interessati di rispondere alle domande contenute nell'unito questionario (all.1), nonché di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze
Area I "Speciali elargizioni alle vittime del terrorismo e della criminalità di tipo mafioso"

comunicare ogni utile suggerimento e proposta in merito.

Posto che in una prima fase, ossia entro il corrente anno, la reingegnerizzazione riguarderà solamente le istanze relative alle vittime civili del terrorismo, si rappresenta che il predetto Ufficio VI, in collaborazione con lo Scrivente, intende organizzare video-conferenze di approfondimento delle tematiche in argomento, inizialmente solo con alcune Prefetture dei capoluoghi di Regione, secondo un calendario che sarà prossimamente inviato a cura del predetto Ufficio, e successivamente con tutti gli Uffici Territoriali del Governo.

Si informa che per le videoconferenze verrà utilizzato, come in altre occasioni, il sistema fornito dal predetto Ufficio VI a tutte le Prefetture che hanno sede nei capoluoghi di Regione.

Il predetto questionario debitamente compilato dovrà essere restituito, unitamente a un indirizzo e-mail con il nominativo di un referente e il relativo recapito telefonico, utili ai fini della connessione col sistema nella data che sarà stabilita, ai seguenti indirizzi di posta *corporate* mario.trotolo@interno.it e giorgio.regni@interno.it.

È necessario che agli incontri prendano parte sia i Dirigenti, sia il personale addetto al Servizio per le istanze delle civili del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso e dunque le SS. LL. sono pregate di voler autorizzare e favorire la partecipazione degli stessi.

Si resta in attesa di cortese urgente riscontro e assicurazione entro la fine del corrente mese di marzo.

IL DIRETTORE CENTRALE

Rabuano



Allegato 4

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze
Area I "Speciali elargizioni alle vittime del terrorismo e della criminalità di tipo mafioso"

Tramite posta elettronica certificata

Roma, data del protocollo

- AI SIG.RI PREFETTI
LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA
AOSTA

e, p.c.:

ALL' UFFICIO VI *Sistema Informatico*
SEDE

OGGETTO: Vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso. Reingegnerizzazione dell'applicativo *Gestione di speciali elargizioni alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso (GSEV)*. **Avvio dell'applicativo.**

Si fa seguito alla circolare di questo Ufficio prot.n. 2593 del 21 marzo 2019 e alle videoconferenze di illustrazione del nuovo sistema applicativo GSEV – *Gestione Speciali Elargizioni per le Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso* per la gestione delle istanze delle vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso e del relativo fascicolo elettronico.

In merito, si informa che, in data 14 dicembre 2020, il citato applicativo sarà posto in esercizio per la gestione e l'istruttoria delle nuove domande (cioè per le domande che vengono presentate, per la prima volta, a far tempo dalla



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze
Area I "Speciali elargizioni alle vittime del terrorismo e della criminalità di tipo mafioso"

predetta data) concernenti - diversamente da quanto indicato nella richiamata circolare - i benefici economici richiesti dalle vittime della **criminalità organizzata di tipo mafioso**. A decorrere da detta data, tutte le nuove domande di criminalità organizzata dovranno pervenire attraverso il nuovo sistema e non saranno più assunte a protocollo ed esaminate le istanze inviate in modalità cartacea ovvero per posta elettronica certificata. La trattazione delle istanze la cui istruttoria è in corso continuerà, invece, secondo le modalità in uso, fino alla conclusione del relativo procedimento amministrativo.

Solo successivamente, il sistema GSEV verrà implementato anche in relazione alla gestione e all'istruttoria delle nuove istanze relative alle provvidenze economiche richieste dalle vittime del terrorismo che, pertanto, nelle more, continueranno a pervenire secondo le attuali modalità.

L'indicato sistema, dopo la messa in esercizio, sarà fruibile, sia per gli utenti di tutti gli Uffici periferici dell'Amministrazione Civile, sia per gli utenti di questa Direzione Centrale, al seguente indirizzo: <https://elargizionivittimecivili.dlci.interno.it>.

Si allega, pertanto, la Nota esplicativa (all.1) recante le procedure che codesti Uffici dovranno seguire al fine della configurazione per l'accesso al sistema GSEV, unitamente alla presentazione delle funzionalità del nuovo sistema GSEV (all.2) e al *file excel* (all.3) da restituire, non oltre il giorno 25 novembre p.v., debitamente compilato, esclusivamente all'indirizzo e-mail elargizionivittimecivili.dlci@interno.it del dott. Alessandro VASTA, referente informatico dell'Ufficio VI *Sistema Informatico* di questo Dipartimento.

Tale Ufficio ha curato la documentazione citata, unitamente all'organizzazione di alcune sessioni formative *online*, che il medesimo Ufficio effettuerà attraverso la piattaforma *Microsoft Teams* dal 30 novembre al 3 dicembre p.v., secondo l'unito calendario (all.4).

Si resta in attesa di cortese urgente riscontro e assicurazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

Rabuano

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rabuano'.



Segreteria Nazionale
Via Cavour, 58 - 00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 248/2024 S.N.

Roma, 22 aprile 2024

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Vittorio Pisani

OGGETTO: Vittime del dovere – Problematiche concernenti l'entrata in vigore della piattaforma per il trattamento informatizzato delle istanze di riconoscimento di vittima del dovere - vittimedeldoveredipartimentops.interno.gov.it – portale "ViD".
Richiesta di confronto.

Preg.mo Signor Capo della Polizia,

lo scorso 1° marzo Le indirizzammo una nota (Allegato 1) con la quale esponemmo tutta una serie di criticità della piattaforma per il trattamento informatizzato delle istanze di riconoscimento di vittima del dovere, la cui introduzione era stata resa pubblica con circolare, recante prot. 0006519, del precedente 28 febbraio.

Non mancammo di puntualizzare che *“un atto di tale rilevanza avrebbe richiesto un preliminare confronto con le Organizzazioni Sindacali”* e che era *“molto grave aver rinunciato sistematicamente ogni tipo di confronto costruttivo su un progetto posto in essere in diverse fasi e su base pluriennale”*.

Ebbene, il contenuto della nota n. 555/V-RS/01/87 - prot. 6352 del decorso 26 marzo (Allegato 2), pervenutaci in risposta alla nostra sopra richiamata missiva, non fa altro che dare conferme circa le eccezioni da noi già sollevate in merito al funzionamento e allo scopo effettivo della piattaforma ViD in argomento, che si sostanziano in artifici contrari ai precetti normativi in vigore e fortemente limitativi del diritto dei diretti interessati e dei loro familiari superstiti.

In primo luogo, all'Amministrazione, come noto, non è consentito chiedere l'apposizione di alcun timbro di conformità all'originale dei documenti depositati nel contesto dell'istanza, trattandosi, nel caso di specie, di documenti (atti di p.g., relazioni, certificazioni mediche) che sono già in possesso della medesima. La citata pretesa è quindi contraria all'art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm., a mente del quale *“(...) I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti (...)”*. Non è un caso, peraltro, che ai commi successivi il Legislatore abbia tenuto a novellare la norma nel senso che *“(...) Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare (...)”* e che *“(...) Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (...)”*.

Sul punto sarà quindi necessario un rapido intervento correttivo, in quanto risulterebbe del tutto singolare che il Dipartimento di P.S., Amministrazione titolare del procedimento in materia ai sensi

dell'art. 2 del d.P.R. 18 luglio 1999 n. 510, applichi un *iter* procedimentale contrario al dato normativo, tale da esporre ad un prevedibile, ulteriore, incremento del carico del contenzioso con conseguente danno erariale.

Posto poi che “(...) *la piattaforma rientra tra i progetti del PNRR di digitalizzazione delle procedure finalizzate alla semplificazione amministrativa (...)*”, sarebbe stato auspicabile un diverso e prudente investimento dei già scarsi fondi pubblici, devoluto ad un effettivo contemperamento costruttivo delle esigenze degli attori procedurali.

L'applicazione della circolare 0006519 del 26.02.2024, in linea con il funzionamento della piattaforma *de qua*, della quale pubblicizzava l'entrata in vigore, palesa un secondo e più grave *vulnus* nell'azione amministrativa in quanto apertamente violativa del precetto di cui all'art. 3, comma 1, del d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, rubricato “*Termini e modalità delle procedure*” il quale espressamente stabilisce che: “*Le procedure di esame delle singole posizioni sono attivabili a domanda degli interessati. Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime*”. In tal senso, è evidente che la circolare, non avendo alcun valore di fonte del diritto, non può disciplinare lo svolgimento dell'*iter* procedimentale in senso antitetico o restrittivo rispetto a quanto stabilito da un regolamento, emanato con un decreto del Presidente della Repubblica.

E proprio in questo senso la *piattaforma* dovrà indubbiamente prevedere la possibilità di provvedere all'implementazione dei dati da parte del personale preposto anche attraverso le domande inoltrate dagli interessati a mezzo posta.

Rilevati questi due gravi elementi di sostanziale illegittimità è doveroso tornare brevemente nel dettaglio della nota di risposta:

- (pag. 1, secondo alinea) “(...) *è stato sottolineato che il procedimento si protrae oltre i 180 giorni previsti dalla normativa (...)*”. Questo non giustifica l'eccesso di potere con il quale l'Amministrazione ha deciso l'illegittimo aggravio degli oneri degli interessati;
- (pag. 1, terzo alinea primo punto) - dalla disamina della circolare 559/C3/E/74 – 6537 del 30 luglio 2014, non emerge in maniera nitida che “(...) *l'iter corretto è quello della presentazione dell'istanza alla Prefettura o all'ufficio di appartenenza (...)*”. Dalla lettura della stessa si evidenzia un caloroso invito per gli uffici periferici a una corretta istruzione del procedimento laddove siano gli stessi a ricevere direttamente la domanda, non certo l'impedimento per i diretti interessati di interfacciarsi in prima o mediata persona con il predetto Servizio Assistenza;
- (pag. 1, terzo alinea secondo punto) – rilevato il tono censorio circa “(...) *l'uso degli istanti di inviare, anche a mezzo di procuratori legali, richieste corredate da atti acquisiti informalmente dal proprio fascicolo personale (...)*” è opportuno fugare ogni dubbio circa l'effettiva tutela del diritto alla rappresentanza e alla conseguente possibilità per l'interessato, previo deposito del mandato, di consentire l'accesso diretto, la consultazione e l'implementazione del fascicolo telematico afferente alla domanda da parte di Enti portatori di interessi diffusi (Organizzazioni Sindacali e Associazioni su tutti) o procuratori legali.

Al riguardo, anche il Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione ha in uso un applicativo denominato “*G.SEV*”, acronimo di “*Gestione di speciali elargizioni alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso*”, reingegnerizzato in chiave digitale, come da circolare prot. 2593, del 21 marzo 2019 (Allegato 3) ... e, per quanto risulti a questa O.S., l'informatizzazione completa della trattazione del procedimento devoluto al riconoscimento dei predetti *status* non ha comportato stravolgimenti radicali e analoghi a quelli introdotti con la piattaforma *de qua*. Ciò è tanto più vero se si considera che il rapporto tra gli attori del procedimento non è mutato nel passaggio tra il vecchio e nuovo sistema. Nel caso del Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione, infatti, l'informatizzazione ha riguardato solo ed esclusivamente il procedimento in sé, andando in effetti a snellirlo, tanto che continuano a interfacciarsi con il predetto Dipartimento non solo i diretti interessati, ma anche i loro procuratori legali, che accedono al sistema grazie al loro SPID o alla loro C.I.E.,

accludendo con la presentazione dell'istanza il relativo mandato e/o conferimento dell'incarico.

Si auspica, quindi, un opportuno correttivo alla piattaforma in analogo direzione, non sussistendo alcuna motivazione in base alla quale dovrebbero permanere delle differenze nella gestione di procedimenti amministrativi omologhi condotti da due Dipartimenti dello stesso Dicastero.

- (pag. 2, secondo alinea) - “(...) *Lo stesso Servizio ha poi riferito che sull'attivazione della nuova modalità di presentazione dell'istanza (...) sono state notiziate le OO.SS. del personale della Polizia di Stato, prima dell'attivazione del servizio, che, si ricorda, coinvolge anche le altre Forze dell'Ordine, i cui vertici hanno ricevuto per tempo la comunicazione dell'attivazione del nuovo portale di ricezione istanze, con adeguato canale istituzionale (...)*”.

Ebbene, al riguardo non è dato sapere il significato di tale affermazione, tenuto conto che la notizia dell'entrata in vigore della piattaforma fissata al 1° marzo 2024 è stata diffusa con la predetta circolare a firma del Direttore della Segreteria di codesto Dipartimento solo il 26 febbraio 2024, ovvero 4 giorni prima. Ma non solo. Se “(...) *la piattaforma rientra tra i progetti del PNRR di digitalizzazione delle procedure finalizzate alla semplificazione amministrativa (...)*”, per quale motivo non è stata condivisa effettivamente con largo anticipo - tenuto conto che l'elaborazione del progetto è stata triennale -, dando modo a questa, come alle altre OO.SS. di poter partecipare in maniera costruttiva al processo decisionale? Peraltro, è doveroso evidenziare come, sempre con riferimento al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, l'informatizzazione dell'applicativo “G.SEV”, preannunciata con la citata circolare prot. 2593, del 21 marzo 2019 (Allegato 3 cit.), era stata perfezionata poi con l'ulteriore circolare prot. 8519 dell'11 novembre 2020 ((Allegato 4), con la quale veniva confermata l'entrata in vigore dell'applicativo, così come reingegnerizzato, al 14 dicembre 2020. Ciò significa che dalla data dell'annuncio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema è trascorso oltre 1 anno e mezzo – nel cui contesto si presume siano state apportate anche modifiche strutturali suggerite dagli attori del procedimento - e non 4 miserrimi giorni come per la piattaforma *de qua*.

- (pag. 2, terzo e quarto alinea) - “(...) *Il Servizio in parola ha riferito che, successivamente all'invio della circolare, è stata organizzata una riunione in videoconferenza (...). Nel corso della riunione è stato chiarito il concetto di “copia conforme” quale certificazione di atto originale presente nel fascicolo del dipendente che non necessita di alcuna formale istanza di accesso agli atti (...)*”.

Ora, a prescindere dal fatto che il concetto di 'copia conforme' ha una precisa radice e connotazione normativa che non necessita di essere esplicitato in videoconferenze (per altro disposte dopo che questa O.S. ha evidenziato le molteplici criticità), non è dato conoscere il motivo per cui l'Amministrazione detentrici del documento debba concederlo senza la ricezione di alcuna istanza di accesso.

Tutto ciò premesso, il COISP, nell'attendere un cortese riscontro, confida nella sensibilità che la S.V. ha sempre palesato nei confronti della materia e dei servitori dello Stato, non solo della Polizia di Stato, che hanno perso la vita o sono rimasti feriti in nome di un ideale come anche dei loro familiari superstiti.

Per tale motivo, si richiede l'urgente costituzione di un tavolo di confronto con questa Organizzazione Sindacale, al fine di poter fornire il proprio apporto agli eventuali opportuni emendamenti alla piattaforma, così da consentire l'indispensabile riavvicinamento rispetto alle reali esigenze dei nostri Colleghi e dei loro familiari.

Con sincera e profonda stima,

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese